

CONSIGLIO D'EUROPA

Serie Trattati Europei – n° 192

CONVENZIONE SULLE RELAZIONI PERSONALI RIGUARDANTI I MINORI

Strasburgo, 15 maggio 2003

Preambolo

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, e gli altri firmatari,

Vista la Convenzione Europea sul riconoscimento e l'applicazione delle sentenze di affidamento dei figli minori e sul ripristino dell'affidamento dei figli minori del 20 maggio 1980 (Trattato Europeo N° 105);

Vista la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minore e la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la giurisprudenza applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure di protezione dei minori;

Vista la disposizione del Consiglio d'Europa N. 1347/2000 del 29 maggio 2000 in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi;

Riconoscendo che, come stabilito dai diversi strumenti giuridici internazionali del Consiglio d'Europa, e altresì dall'Articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, il bene del minore è considerato prioritario;

Consapevoli della necessità di ulteriori provvedimenti per tutelare le relazioni personali tra figli e genitori e altre persone aventi legami familiari con i minori, come garantito dall'Articolo 8 della Convenzione sulla Difesa dei Diritti Umani e delle Libertà Primarie del 4 novembre 1950 (T.E. N° 5);

Visto l'Articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo che stabilisce, per un minore separato da uno o da entrambi i genitori, il diritto al mantenimento di relazioni personali e al contatto diretto con entrambi i genitori con frequenza regolare, fatta eccezione per il caso in cui ciò sia contrario al bene del bambino;

Visto il comma 2 dell'Articolo 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, che stabilisce il diritto del bambino i cui genitori risiedono in paesi diversi, al regolare mantenimento di relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, fatte salve circostanze eccezionali.

Consapevoli della necessità e della volontà di arrivare al riconoscimento della titolarità di diritti, non solo da parte dei genitori, ma anche da parte dei figli;

Agendo conseguentemente d'intesa per sostituire il concetto di "accesso ai figli" con il concetto di

“relazione personale con i figli”;

Vista la Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Minori (T.E. N° 160) e la volontà di favorire misure di assistenza ai minori per ciò che concerne le relazioni personali con i genitori e con altre persone aventi legami familiari coi minori;

Convenendo sulla necessità dei minori di intrattenere relazioni personali non solo con entrambi i genitori, ma anche con altre determinate persone che hanno legami familiari con i bambini, e altresì sull'importanza, per i genitori e per le succitate altre persone, del mantenimento del contatto coi figli, fatto salvo il bene del minore;

Rimarcando la necessità di promuovere l'adozione, da parte degli Stati, di principi comuni per ciò che concerne le relazioni personali con i figli, in modo particolare per facilitare l'esecuzione degli strumenti giuridici di diritto internazionale in questo campo;

Con comprensione del fatto che l'apparato attivato al fine di dare esecuzione a deliberazioni estere in materia di relazioni personali con i figli, più verosimilmente fornisce risultati soddisfacenti qualora i principi su cui si basano quelle deliberazioni estere sono analoghi ai principi dello Stato che dà esecuzione a tali deliberazioni;

Riconoscendo la necessità, qualora figli e genitori e altre persone che hanno legami familiari con i bambini risiedano in Paesi diversi, di incoraggiare le autorità giudiziarie all'utilizzo più frequente dei contatti transnazionali, e di accrescere la fiducia di tutti gli interessati, sul fatto che i figli verranno restituiti al termine di tale contatto;

Osservando che efficaci provvedimenti di tutela e garanzie finanziarie aggiuntive sono verosimilmente in grado di assicurare il ritorno dei minori, in particolare al termine del contatto transnazionale;

Osservando che si rende necessario uno strumento giuridico internazionale aggiuntivo al fine di fornire, in modo particolare, soluzioni in materia di contatto transnazionale coi figli;

Desiderando stabilire la cooperazione tra tutte le Autorità Centrali e le altre istituzioni al fine di promuovere e migliorare le relazioni personali tra figli e genitori, e le altre persone che hanno legami familiari con tali bambini, ed in particolare per promuovere la cooperazione giudiziaria nei casi che riguardano contatti transnazionali;

Hanno raggiunto un accordo, come segue:

CAPO I – OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

Gli obiettivi della Convenzione sono:

a. determinare principi generali da applicarsi nelle decisioni in materia di visite (contatti);

b. stabilire appropriate misure di tutela e garanzie al fine di assicurare la possibilità di intrattenere relazioni personali, e l'immediata restituzione dei minori alla fine del periodo di visita (contatto);

c. stabilire la cooperazione tra le Autorità Centrali, le autorità giudiziarie e altre istituzioni al fine di promuovere e migliorare le relazioni personali tra figli e genitori, e le altre persone che hanno legami familiari con i bambini.

Articolo 2 – Definizioni

In funzione di questa Convenzione:

a. "relazioni personali" significa:

- i. che il minore trascorre un limitato periodo di tempo con, o incontra, la persona cui si fa riferimento negli Articoli 4 e 5, con cui il bambino non abita abitualmente;
- ii. qualsiasi forma di comunicazione tra il minore e la suddetta persona;
- iii. il fornire a suddetta persona informazioni circa il figlio, o al figlio circa la suddetta persona.

b. "ordinanza di contatto" indica una deliberazione di una autorità giudiziaria in materia di relazioni personali, ivi incluso l'accordo per l'intrattenimento delle relazioni che sia stato confermato da una competente autorità giudiziaria o che sia stato formalmente redatto o registrato come valido strumento giuridico ed è esecutivo.

c. "minore" significa una persona sotto i 18 anni di età nei confronti della quale viene emessa o fatta osservare un'ordinanza di contatto in un Paese contraente;

d. "legami familiari" indica una relazione stretta, quale tra un bambino e i suoi nonni o fratelli, con base giuridica oppure una relazione familiare de facto;

e. "autorità giudiziaria" indica un tribunale o un'autorità amministrativa con equivalente potere.

CAPO II – PRINCIPI GENERALI DA APPLICARSI ALLE ORDINANZE DI CONTATTO

Articolo 3 – Applicazione dei principi

I Paesi contraenti si impegnano ad adottare le misure legislative e d'altro tipo necessarie ad assicurare che i principi contenuti in questo capo vengano applicati da parte delle autorità giudiziarie nell'atto di concedere, emendare, sospendere e revocare ordinanze di contatto.

Articolo 4 – Relazioni personali tra minore e suoi genitori

1. Un minore ed i suoi genitori devono avere il diritto di ottenere e mantenere regolari relazioni personali tra loro.

2. Tali relazioni personali possono essere limitate o impedito solo nel caso ciò si renda necessario per il bene del minore.

3. Qualora il mantenimento di relazioni personali non sorvegliate con uno dei suoi genitori si rivelasse

contrario al bene del minore, deve essere presa in considerazione la possibilità di relazioni personali sorvegliate o altro tipo di contatto.

Articolo 5 – Relazioni personali tra un minore e altre persone che non siano i suoi genitori

1. Fatto salvo il bene del minore, può venir instaurata una relazione tra il bambino e altre persone che non siano i suoi genitori aventi legami familiari con il minore.
2. I Paesi contraenti sono liberi di estendere il provvedimento ad altre persone oltre a quelle citate nel comma 1, ed in presenza di tale estensione, i Paesi possono liberamente decidere quale tipo di relazione personale garantire, secondo le definizioni dell'Articolo 2 lettera a.

Articolo 6 – Il diritto del minore ad essere informato, consultato e d'esprimere la sua opinione

1. Un minore che, secondo la legislazione nazionale, possiede sufficiente maturità, a meno che ciò sia manifestamente contrario al suo bene, ha il diritto di:

- ricevere tutte le informazioni pertinenti al caso che lo riguarda;
- essere consultato;
- esprimere la propria opinione.

2. La sua opinione viene tenuta nella dovuta considerazione, così come i desideri verificabili ed i sentimenti del minore

Articolo 7 – Risoluzione di controversie in materia di relazioni personali

All'atto di esprimersi in materia di relazioni personali, le autorità giudiziarie sono tenute ad applicare le misure idonee per:

- a. garantire che entrambi i genitori vengano informati dell'importanza, per il loro figlio e per loro stessi, di stabilire e mantenere regolari relazioni personali con il bambino;
- b. incoraggiare i genitori e le altre persone che hanno legami familiari con il minore a raggiungere degli accordi amichevoli in materia di relazioni personali, in particolare con l'utilizzo di mediazioni familiari e altri misure per la risoluzione di contrasti di questo tipo;
- c. prima di prendere provvedimenti, accertarsi di avere a disposizione informazioni sufficienti, in modo particolare da parte di chi ha responsabilità parentali, al fine di prendere decisioni per il bene del minore e, laddove è necessario, ottenere ulteriori informazioni da altre istituzioni o persone competenti.

Articolo 8 – Accordi per l'intrattenimento di relazioni personali

1. I Paesi contraenti sono tenuti ad incoraggiare, nei modi ritenuti opportuni, i genitori e le altre persone aventi legami familiari con il minore, a rispettare i principi esposti negli Articoli 4 e 7, nel momento di prendere o modificare accordi in materia di relazioni personali con il bambino. Si raccomanda di mettere gli accordi per iscritto.
2. Dietro richiesta, le autorità giudiziarie sono tenute, ad eccezione del caso in cui l'ordinamento interno disponga in maniera diversa, a confermare l'accordo riguardante il contatto col minore, a meno che esso sia contrario al bene del minore stesso.

Articolo 9 – L'esecuzione delle ordinanze di contatto

I paesi contraenti sono tenuti a prendere le misure atte a garantire che le ordinanze di contatto abbiano esecuzione.

Articolo 10 – Tutele e garanzie finanziarie da porre in essere in materia di relazioni personali

1. Ciascun Paese contraente è tenuto a fornire e sostenere l'utilizzo di misure di tutela e garanzia. E' tenuto a comunicare, attraverso la propria Autorità Centrale, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa Convenzione in quel Paese, almeno tre categorie di tutele e garanzie finanziarie previste dal proprio ordinamento interno, da aggiungere alle tutele e garanzie cui ci si riferisce nel comma 3 dell'Articolo 4, e alla lettera b del comma 1 dell'Articolo 14 di questa Convenzione. Variazioni alle tutele e garanzie disponibili devono essere comunicate nel più breve tempo possibile.

2. Qualora lo richiedano le circostanze del caso, le autorità giudiziarie possono, in qualsiasi momento, emettere un'ordinanza di contatto sottoposta a qualsiasi tipo di tutela e garanzia, al fine di assicurare che l'ordinanza venga eseguita, e assicurare inoltre che il minore, al termine del periodo di contatto, venga riportato al luogo dove vive abitualmente, o che non venga rimosso illegalmente.

a. Tutele e garanzie finanziarie per l'effettiva esecuzione delle ordinanze, in particolare possono includere:

- la sorveglianza del contatto;
- l'obbligo, per l'interessato, di provvedere alle spese di viaggio e sistemazione del minore e, se è il caso, di qualsiasi altra persona che lo accompagna;
- una cauzione versata dalla persona con cui il minore vive abitualmente al fine di garantire che il contatto non venga impedito alla persona che lo richiede.
- una penale da imporsi alla persona con cui il minore vive abitualmente, nel caso che tale persona si rifiutasse di conformarsi alle ordinanze di contatto.

b. Tutele e garanzie per assicurare la restituzione del minore, o per impedire una sottrazione illegale, in particolare possono includere:

- la consegna di passaporti o documenti d'identità e, quando è il caso, un documento attestante l'avvenuta notifica alla competente autorità consolare, da parte del richiedente il contatto, relativa alla consegna dei suddetti documenti per il periodo di contatto;
- depositi cauzionali;
- addebiti sulla proprietà;
- impegni o accordi con il Tribunale;
- l'obbligo per la persona che ha contatto con il minore di presentarsi con regolarità, con il minore, ad un'istituzione competente, come servizi sociali o stazione di polizia del luogo dove avviene il contatto;
- l'obbligo per la persona che richiede il contatto di presentare un documento rilasciato dal Paese dove ha luogo il contatto, certificante il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una sentenza di affidamento o un'ordinanza di contatto o entrambi, o precedentemente all'ordinanza di contatto o prima che il contatto abbia luogo;
- l'imposizione di condizioni relativamente al luogo in cui si svolge il contatto e, quando è il caso, la

registrazione, in qualsiasi lista di frontiera, nazionale o transnazionale, dell'interdizione per il minore a lasciare il Paese dove ha luogo il contatto.

3. Ciascuna di tali tutele e garanzie va messa per iscritto, o comunque deve essere dimostrabile per iscritto, e va acclusa all'ordinanza di contatto o alla conferma dell'accordo.

4. Se tutele o garanzie devono avere valore in un altro Paese contraente, l'autorità giudiziaria è tenuta a favorire l'imposizione di tali tutele o garanzie a seconda della fattibilità della loro applicazione in tale Paese contraente.

CAPO III – MISURE PER PROMUOVERE E MIGLIORARE I CONTATTI TRANSNAZIONALI

Articolo 11 – Le Autorità Centrali

1. Ogni Paese contraente è tenuto a nominare un'Autorità Centrale che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti da questa Convenzione in materia di contatti transnazionali.

2. Gli Stati Federali, i Paesi nei quali sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o i Paesi aventi unità territoriali autonome hanno facoltà di nominare più di una Autorità Centrale, e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette autorità. Qualora il Paese abbia nominato più di una Autorità Centrale, esso è tenuto a designare l'Autorità Centrale a cui indirizzare ogni comunicazione da smistare poi all'Autorità Centrale competente nell'ambito di questo Paese.

3. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa deve essere informato di ogni nomina prevista in questo articolo.

Articolo 12 – Compiti delle Autorità Centrali

Le Autorità Centrali dei Paesi contraenti sono tenute a:

a. cooperare reciprocamente e a promuovere la cooperazione fra le autorità competenti nei loro rispettivi paesi, ivi incluse le autorità giudiziarie, al fine di conseguire gli obiettivi di questa Convenzione. Essi sono tenuti ad agire con la necessaria sollecitudine;

b. con l'intento di facilitare le operazioni previste da questa Convenzione, a fornire reciprocamente, dietro richiesta, le informazioni generali concernenti la legislazione del proprio Paese in relazione alle responsabilità parentali, inclusa le relazioni personali, e qualsiasi informazione più dettagliata su tutele e garanzie oltre a quelle già fornite secondo il comma 1 dell'Articolo 10, e i servizi da loro resi disponibili (compresi servizi legali, sovvenzionati dallo stato o in altro modo), e anche informazioni su qualsiasi variazione di queste leggi e servizi;

c. prendere tutte le misure appropriate per localizzare il minore;

d. assicurare la trasmissione di richieste di informazioni provenienti dalle autorità competenti e collegate a questioni legali o reali concernenti i procedimenti pendenti;

e. tenersi reciprocamente informati su qualsiasi possibile difficoltà che dovesse insorgere nell'applicazione della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli alla sua applicazione.

Articolo 13 – Cooperazione internazionale

1. Le autorità giudiziarie, le Autorità Centrali, i servizi sociali ed altri enti dei Paesi contraenti coinvolti, operando secondo le proprie competenze, sono tenuti a cooperare in materia di contatti transnazionali.

2. In particolare, le Autorità Centrali sono tenute ad assistere le autorità giudiziarie dei Paesi contraenti nei loro interscambi, con interventi volti all'ottenimento di informazioni ed assistenza che possono loro risultare necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di questa Convenzione.

3. Nei casi transnazionali, le Autorità Centrali sono tenute ad assistere i minori, i genitori e le altre persone aventi legami familiari con il minore, in modo particolare per l'avvio di procedimenti che riguardano contatti transnazionali.

Articolo 14 – Riconoscimento ed esecuzione di ordinanze di contatto transnazionali

1. I Paesi contraenti sono tenuti a fornire, compreso dove applicabile in conformità con i pertinenti strumenti giuridici internazionali:

a. un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze emesse in altri Paesi contraenti in materia di relazioni personali ed affidamento;

b. una procedura secondo cui le sentenze in materia di relazioni personali ed affidamento emesse in altri Paesi contraenti, possano essere riconosciute e dichiarate applicabili prima che abbia luogo il contatto nel Paese coinvolto.

2. Se un Paese contraente riconosce o esegue, o entrambe le cose, una sentenza estera in base all'esistenza di un trattato di reciprocità, può considerare questa Convenzione come fondamento giuridico per il riconoscimento o l'esecuzione, o entrambe le cose, di un'ordinanza di contatto estera.

Articolo 15 – Condizioni per l'esecuzione di ordinanze di contatto estere

L'autorità giudiziaria del Paese contraente in cui va eseguita un'ordinanza di contatto transnazionale emessa in un altro Paese contraente può, al momento del riconoscimento o della dichiarazione di applicabilità di tale ordinanza di contatto, o in un secondo tempo, fissare o adattare le condizioni della sua esecuzione, così come di ogni tutela o garanzia allegata, se ciò è necessario per facilitare l'esercizio del contatto, ammesso che gli elementi basilari dell'ordinanza vengano rispettati, e considerando, in particolare, la variazione di circostanze e le misure prese dalle persone interessate. In nessun caso la sentenza estera può essere modificata nella sostanza.

Articolo 16 – Rientro del minore

1. Qualora un minore, al termine di un periodo di contatto transnazionale facente seguito ad un'ordinanza di contatto, non venga restituito, le autorità competenti sono tenute, dietro richiesta, a provvedere per l'immediato ritorno del minore, dove applicabile, facendo uso degli specifici provvedimenti previsti dagli strumenti giuridici internazionali e dalla giurisprudenza nazionale, e, quando necessario, con l'applicazione delle tutele e garanzie eventualmente incluse nell'ordinanza di contatto.

2. Il ritorno del minore va ordinato, quando possibile, entro sei settimane dalla data di inoltro della

domanda di rimpatrio.

Articolo 17 – Spese

Con l'eccezione dei costi di rimpatrio, ciascun Paese contraente si impegna a non richiedere alcun pagamento da parte del ricorrente nei riguardi di qualsiasi provvedimento preso sotto l'egida di questa Convenzione, per conto del ricorrente, dalla stessa Autorità Centrale del Paese.

Articolo 18 – Lingue: esigenze e requisiti

1. Fatto salvo qualsiasi accordo particolare preso tra le Autorità Centrali coinvolte:

a. le comunicazioni verso l'Autorità Centrale del Paese cui ci si rivolge deve essere fatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quel Paese o deve essere accompagnata da una traduzione in quella lingua;
b. l'Autorità Centrale del Paese cui ci si rivolge è comunque tenuta ad accettare comunicazioni in lingua inglese o francese, o corredate di traduzioni in una di queste lingue.

2. Le comunicazioni provenienti dall'Autorità Centrale del Paese cui ci si rivolge, compresi i risultati di indagini condotte, possono essere fatte nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del Paese, o in inglese o francese.

3. Un Paese contraente ha tuttavia facoltà, per mezzo di dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di opporsi all'uso del francese o dell'inglese (ma non di entrambi), secondo i comma 1 e 2 del presente articolo, in ogni istanza, comunicazione o altro documento inviato alla propria Autorità Centrale.

CAPO IV – RELAZIONE CON ALTRE NORMATIVE VIGENTI

Articolo 19 – Relazione con la Convenzione Europea su riconoscimento ed applicazione di sentenze di affidamento di minore e sul ripristino di affidamento di minore

I comma 2 e 3 dell'Articolo 11 della Convenzione Europea del 20 maggio 1980 (T.E. N° 105) su riconoscimento ed applicazione di sentenze di affidamento di minore e sul ripristino di affidamento di minore non vanno applicate nelle relazioni fra Paesi contraenti che siano anche Paesi aderenti alla presente Convenzione.

Articolo 20 – Relazione con altre normative vigenti

1. Questa Convenzione non influenza alcuno strumento giuridico internazionale cui partecipano i Paesi contraenti la presente Convenzione, o Paesi che vi aderiranno, e che contengano provvedimenti su questioni disciplinate da questa Convenzione. In particolare, questa Convenzione non pregiudica l'applicazione dei seguenti strumenti giuridici:

a. la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'autorità giudiziaria di competenza e sulla giurisdizione in materia di tutela dei minori,

b. la Convenzione Europea su riconoscimento ed applicazione di sentenze di affidamento di minore e sul ripristino di affidamento di minore del 20 maggio 1980, fatto salvo l'Articolo 19 di cui sopra,

c. la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione illegale internazionale di minore,

d. la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 su competenza, legge applicabile, riconoscimento, applicazione e cooperazione in materia di responsabilità parentale e delle misure per la tutela dei minori,

2. Nessuna parte di questa Convenzione è atta ad impedire ai Paesi la stipula di accordi internazionali volti a completare o sviluppare i provvedimenti contenuti in questa Convenzione, ovvero di estendere il loro campo applicativo.

3. Nelle relazioni tra loro intercorrenti, i Paesi contraenti membri della Comunità Europea sono tenuti ad applicare le normative comunitarie, e di conseguenza sono tenuti a non applicare le normative introdotte da questa Convenzione, eccetto laddove manchi una normativa comunitaria che disciplini la materia specifica in discussione.

CAPO V – REVISIONI DELLA CONVENZIONE

Articolo 21 – Revisioni

1. Qualsiasi proposta di revisione di questa Convenzione presentata da un Paese contraente, deve essere comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi inoltrata ai Paesi membri del Consiglio d'Europa, a tutti i Paesi firmatari, a quelli contraenti, alla Comunità Europea, ad ogni Paese invitato alla firma di questa Convenzione in conformità con le condizioni previste dall'Articolo 22, e ad ogni Paese invitato ad aderire a questa Convenzione in conformità con le condizioni dell'Articolo 23.

2. Qualsiasi revisione proposta da un Paese contraente deve essere comunicata al Comitato Europeo di Cooperazione Legale (CDCJ), il quale, a sua volta, è tenuto a sottoporre al Consiglio dei Ministri il suo parere sulla proposta di revisione.

3. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a prendere in considerazione la proposta di revisione ed il parere del CDCJ e, in seguito a consulto con i Paesi contraenti la Convenzione ma non membri del Consiglio d'Europa, può adottare la revisione.

4. Il testo di ogni revisione adottata dal Consiglio dei Ministri in conformità con il comma 3 di questo Articolo deve essere inoltrato ai Paesi contraenti per l'approvazione.

5. Ogni revisione adottata in conformità con il comma 3 di questo Articolo deve entrare in vigore il primo giorno del mese che segue il termine del periodo di un mese dopo la data in cui tutti i Paesi contraenti hanno informato il Segretario Generale circa la loro approvazione.

CAPO VI – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 22 – Firma ed entrata in vigore

1. Questa Convenzione è da ritenersi aperta per la firma da parte dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, dei Paesi non membri che abbiano partecipato alla sua stesura e della Comunità Europea.

2. Questa Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti giuridici per la ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Questa Convenzione deve entrare in vigore il primo giorno del mese che segue il termine del periodo di tre mesi dopo la data in cui tre Paesi, compresi almeno due Paesi membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso al vincolo della Convenzione in conformità alle disposizioni del comma precedente.

4. Per ciò che concerne ogni Paese citato nel comma 1 o per la Comunità Europea, che di conseguenza esprime il proprio consenso ad esserne vincolato, la Convenzione deve entrare in vigore il primo giorno del mese che segue il termine del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dei propri strumenti giuridici per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione.

Articolo 23 – Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, il Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa può, previa consultazione coi Paesi contraenti, invitare qualsiasi Paese non membro del Consiglio d'Europa che non abbia preso parte alla stesura della Convenzione, ad aderire a questa Convenzione per mezzo di una decisione presa dalla maggioranza indicata dall'Articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, e per mezzo di voto unanime dei rappresentanti dei Paesi contraenti aventi diritto di sedere al Consiglio di Ministri.

2. Per ciò che concerne qualsiasi Paese che aderisce, la Convenzione deve entrare in vigore il primo giorno del mese che segue il termine del periodo di tre mesi dopo la data di deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa dei propri strumenti giuridici di adesione.

Articolo 24 – Applicazione territoriale

1. Ogni Paese o la Comunità Europea può, al momento della firma o nel depositare i propri strumenti giuridici per ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori in cui questa Convenzione ha effetto giuridico.

2. Ogni Paese contraente può, in qualsiasi momento successivo, per mezzo di dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione di questa Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali esso è responsabile, o a nome del quale esso è autorizzato a prendere impegni. Per quanto riguarda quel territorio, la Convenzione deve entrare in vigore il primo giorno del mese che segue il termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta secondo i due precedenti comma può, per ciò che concerne qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale del

Consiglio d'Europa. Il ritiro diventa esecutivo il primo giorno del mese che segue il termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della suddetta notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 25 – Riserve

Non può essere fatta alcuna riserva ad alcun articolo di questa Convenzione.

Articolo 26 – Denunce

1. Ciascun Paese contraente può, in qualsiasi momento, denunciare questa Convenzione per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia diventa esecutiva il primo giorno del mese che segue il termine del periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della suddetta notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 27 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa è tenuto a notificare ai Paesi membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Paese firmatario, ad ogni Paese contraente, alla Comunità Europea, ad ogni Paese invitato alla firma di questa Convenzione in conformità con le clausole previste nell'Articolo 22, e ad ogni Paese invitato ad aderire a questa Convenzione in conformità con le clausole previste nell'Articolo 23:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento giuridico di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con gli Articoli 22 e 23;
- d. ogni revisione adottata in conformità con l'Articolo 21 e la data in cui tale revisione entra in vigore;
- e. ogni dichiarazione fatta secondo le clausole dell'Articolo 18;
- f. ogni denuncia fatta in adempimento delle clausole dell'Articolo 26;
- g. ogni altro atto, notifica o comunicazione, in modo particolare relativamente agli Articoli 10 e 11 di questa Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, oggi, 15 Maggio 2003, in lingua inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa è tenuto a farne pervenire copia autenticata a ciascuno dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ai Paesi non membri che abbiano preso parte alla stesura di questa Convenzione, alla Comunità Europea e ad ogni Paese invitato ad aderire a questa Convenzione.